



**CITTA' DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SETTORE SERVIZI INTEGRATI**  
**Ufficio Studi e Formazione**

**CIRCOLARE N. 134**  
**Operativa**

OGGETTO: **Attività Produttive.**

*D.lgs 11 Aprile 2011 n. 54 recante "Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli" (1)*

Abrogazione delle Circolari del Corpo 138/02 e 138 bis /02.

**PREMESSA**

Con il Decreto in oggetto il legislatore nazionale ha recepito la normativa comunitaria in materia di sicurezza dei giocattoli.

Il Decreto ha tempi di attuazione diversi; infatti con l'art. 33 si va ad abrogare il D.lgs 313/91 con decorrenza 20 Luglio 2011, ad eccezione dell'art. 2 co.1<sup>(2)</sup> e All. II, parte II punto 3 (rischi connessi alle proprietà chimiche) che saranno abrogati dal 20 Luglio 2013, in modo da assicurare all'industria i tempi tecnici per adeguarsi ai nuovi requisiti di sicurezza.

La finalità della nuova normativa è la razionalizzazione e l'incremento dell'efficacia dei presidi a tutela della sicurezza dei giocattoli al fine di garantire la salute e la sicurezza pubblica attraverso la protezione dei consumatori e dell'ambiente.

**D.LGS 54/11 CAMPO DI APPLICAZIONE**

La normativa si applica ai prodotti progettati, in modo esclusivo o meno, per l'utilizzo ai fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni, ad eccezione di:

- attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
- macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
- veicoli-giocattolo con motore a combustione;
- macchine a vapore giocattolo;
- fionde e catapulte.

Con la formulazione "*in modo esclusivo o meno*", il prodotto, per essere considerato un giocattolo, non deve essere esclusivamente destinato ai fini di gioco. Di conseguenza i prodotti aventi doppia funzione sono considerati alla stregua di giocattoli (ad esempio un portachiavi cui è attaccato un animaletto). Il nuovo Decreto, all'allegato I, riporta un elenco di prodotti espressamente non considerati giocattoli.

**REQUISITI DI SICUREZZA**

Nell'allegato II vengono aggiornati i requisiti di sicurezza.

(1) G.U. 27 aprile 2011 n .96

(2) **Art.2 Condizioni di sicurezza.**

1. I giocattoli debbono essere fabbricati a regola d'arte in materia di sicurezza e possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o di altre persone, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione, per una durata d'impiego prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini

1. Sono stati introdotti dettami specifici per le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche ed il divieto d'uso o l'obbligo di etichettatura per alcune sostanze allergizzanti e alcune fragranze.
2. Sono stati rivisti altri requisiti di sicurezza quali quelli inerenti le proprietà elettriche e fisico meccaniche, nonché alcuni rischi per la salute e la sicurezza del bambino, con particolare riguardo al soffocamento per inalazione e per ostruzione delle vie aeree, che vengono estesi a tutti i giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, indipendentemente dall'età di chi lo utilizza.
3. Ogni giocattolo destinato ad essere immesso sul mercato è soggetto ad una procedura per la valutazione di conformità della quale è responsabile il fabbricante. Obiettivo della procedura è dimostrare che un giocattolo immesso sul mercato rispetta i requisiti di sicurezza .

## PROCEDURA DI VERIFICA GIOCATTOLI

In base alla tipologia del giocattolo, il fabbricante è tenuto all'applicazione di una delle seguenti procedure:

- a) **VERIFICA DA PARTE DEL FABBRICANTE STESSO:** questa è possibile laddove esistano norme armonizzate riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo ed il fabbricante scelga di applicarle; il fabbricante, in questi casi, deve applicare le norme armonizzate esistenti e assicurare che il prodotto sia conforme alle stesse.
- b) **VERIFICA DA PARTE DI UN ORGANISMO NOTIFICATO:** questo tipo di verifica è anche chiamata "esame CE del tipo".

L'esame CE del tipo e la relativa certificazione sono prescritti nei casi in cui:

- non vi siano norme armonizzate
- le norme armonizzate non siano state applicate dal fabbricante, o lo siano state solo in parte.
- una o più norme armonizzate siano state pubblicate con una limitazione.
- il fabbricante ritenga che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richieda il ricorso alla verifica da parte di terzi.

In questi casi il fabbricante sottopone un modello del giocattolo a un organismo notificato ai fini dell'esame "CE del tipo".

Il fabbricante appone la marcatura CE a seguito della valutazione di conformità del giocattolo. Con la sua apposizione il fabbricante dichiara la conformità del giocattolo a tutti i requisiti, assumendone la piena responsabilità.

**La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio.**

**La marcatura può non essere apposta nel caso di esposizioni e fiere, PURCHÉ SI PRECISI CHE IL GIOCATTOLO NON È CONFORME.**

## NORME DI SICUREZZA E AVVERTENZE

Laddove necessari per la sicurezza d'uso, il giocattolo deve essere corredato di avvertenze (Allegato V) indicanti le opportune restrizioni relative agli utilizzatori, che devono comprendere **almeno l'età minima o massima dell'utilizzatore** e, se necessario, le abilità di cui questi debba disporre per poter usare il giocattolo in modo sicuro (es. la capacità di stare seduto senza l'aiuto di un adulto, peso massimo e minimo, necessità di utilizzare il giocattolo sotto la sorveglianza di un adulto, ecc.).

Le avvertenze devono essere apposte **in lingua italiana**, in modo chiaramente visibile ed essere facilmente leggibili, comprensibili ed accurate. **Vanno apposte sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio**. Se necessario vanno riportate anche sulle istruzioni per l'uso.

In tutti i casi la formulazione della frase e/o del pittogramma devono essere **preceduti dalla parola "Avvertenza" o "Avvertenze"**, a seconda dei casi. Nel **caso** in cui un **giocattolo sia venduto sfuso**, senza confezione, le avvertenze vanno riportate sul giocattolo stesso. Il fatto di riportare le avvertenze su un espositore contenente diversi esemplari non è sufficiente per soddisfare le prescrizioni del Decreto Legislativo.

## AVVERTIMENTI SPECIFICI

La parte B dell'allegato V obbliga a fornire avvertimenti specifici per certe categoria di giocattoli. Ad esempio viene indicata l'avvertenza di cui devono essere corredati i **giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi** (gli operatori economici sono liberi di scegliere tra una frase di avvertimento o un apposito pittogramma), nonché l'avvertenza relativa ai **giocattoli nautici** che devono recare la seguente dicitura: *"da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto"*, per distinguerli dai dispositivi di protezione individuale.

Il produttore deve assicurare che ciascun giocattolo possa essere identificato. Ciò avviene apponendo un **numero di tipo, di lotto, di serie/di modello, oppure un altro elemento che consenta l'identificazione del giocattolo**.

Il gioco deve anche recare **il nome (o denominazione commerciale o marchio registrato) e l'indirizzo del fabbricante**. L'indirizzo deve indicare un punto unico in cui il produttore può essere contattato.

Se le dimensioni o la natura del giocattolo non consentono al gioco di recare direttamente gli elementi identificativi e le informazioni del fabbricante, quest'ultimo deve fornire le informazioni prescritte o sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

Inoltre, se un importatore immette un gioco sul mercato, anche il nome e l'indirizzo dell'importatore devono figurare sul giocattolo.

## DEFINIZIONI

La normativa comunitaria individua e descrive i soggetti interessati alla Direttiva classificandoli come: **fabbricante**: persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.

**Rappresentante autorizzato**: persona fisica o giuridica stabilita nella comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti.

**Importatore**: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un Giocattolo proveniente da un Paese terzo;

**Distributore**: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo.

## AUTORITA' NAZIONALI PREPOSTE ALLA VIGILANZA

Il Decreto individua le Autorità Nazionali di vigilanza preposte ad effettuare i controlli sulla sicurezza dei giocattoli nel :

- Ministero dello Sviluppo economico, che per i controlli si avvale delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza.
- Ministero della Salute per gli aspetti di specifica competenza.
- Agenzia delle Dogane per il controllo alle frontiere esterne.

Ai sensi dell'art. 31 c. 10 le sanzioni amministrative sono irrogate dalla Camera di Commercio competente.

## SANZIONI

L'art. 31 stabilisce le sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti dal Decreto. Per i comportamenti considerati più gravi, poiché presuppongono l'immissione sul mercato di prodotti che rischiano di pregiudicare la sicurezza dei consumatori, sono state previste sanzioni di natura penale. Per altre violazioni sono state disposte sanzioni amministrative pecuniarie, graduate a seconda della gravità dell'infrazione commessa.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso il pagamento pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

## DISPOSIZIONI OPERATIVE

Fatte salve eventuali diverse indicazioni contenute nell'emanando Decreto applicativo di cui all'art. 29 c.5 della normativa in commento, per l'accertamento delle violazioni amministrative si precisa che l'Autorità competente a ricevere il rapporto ed irrogare le sanzioni è la Camera di Commercio secondo la consolidata procedura di cui alla Legge 689/81.

Si tenga presente, altresì, che la casistica più frequente, secondo l'esperienza operativa, è l'accertamento, in specie nei mercati rionali, della presenza di giocattoli messi in vendita privi di marchio CE.

Le eventuali fattispecie di reato verranno gestite secondo le ordinarie procedure di P.G.

## TABELLA SANZIONI ART. 31 DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2011 N. 54

Norma e tipo di infrazione	Sanzione Edittale	P.M.R. Autorità competente Destinazione Proventi	Note
<p><b>FABBRICANTE</b> che immette sul mercato prodotti non progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza ed ai requisiti specifici dell'allegato II.</p> <p><b>IMPORTATORE</b> che immette sul mercato giocattoli senza assicurarsi che il produttore abbia eseguito appropriata procedura di valutazione conformità (preparato la documentazione tecnica, marcatura CE, ecc).</p> <p style="text-align: center;"><b>art. 31 comma 1</b></p>	<p><b>Salvo che il fatto costituisca più grave reato arresto fino a 1 anno e ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00</b></p>	<p><b>Procura della Repubblica presso il Tribunale</b></p>	<p>Sequestro giudiziario</p>
<p><b>FABBRICANTE/IMPORTATORE/DISTRIBUTORE</b> che non ottempera ai provvedimenti emanati dal MISE di cui all'art. 30 comma 2 (provvedimenti di divieto di immissione o circolazione sul territorio nazionale e ordine di ritiro o richiamo dal mercato).</p> <p style="text-align: center;"><b>art. 31 comma 2</b></p>	<p><b>Salvo che il fatto costituisca più grave reato arresto da 6 mesi ad un anno e ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00</b></p>	<p><b>Procura della Repubblica presso il Tribunale</b></p>	<p>Sequestro giudiziario</p>

<p><b>FABBRICANTE/IMPORTATORE</b> che immette sul mercato giocattolo privo di documentazione tecnica di cui allegato IV <b>art. 31 comma 3</b></p>	<p><b>Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amm.va da € 2.500,00 a € 40.000,00</b></p>	<p><b>€ 5.000,00</b>  <b>Camera di Commercio</b>  <b>Stato</b></p>	<p>Sequestro amministrativo  Trasmettere verbale a: Ufficio Sanzioni Vigilanza sul Mercato – via S. Francesco da Paola, 24 (011 - 5716981 - fax 011-5716985)</p>
<p><b>FABBRICANTE/IMPORTATORE</b> che immette sul mercato un giocattolo PRIVO DI MARCATURA CE. <b>art. 31 comma 4</b></p>	<p><b>Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amm.va da € 2.500,00 a € 30.000,00</b></p>	<p><b>€ 5.000,00</b>  <b>Camera di Commercio</b>  <b>Stato</b></p>	<p>Sequestro amministrativo  Trasmettere verbale a: Ufficio Sanzioni Vigilanza sul Mercato – via S. Francesco da Paola, 24 (011 - 5716981 - fax 011-5716985)</p>
<p><b>FABBRICANTE/IMPORTATORE</b> che immette sul mercato un giocattolo PRIVO DI AVVERTENZE. <b>art. 31 comma 5</b></p>	<p><b>Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amm.va da € 2.500,00 a € 30.000,00</b></p>	<p><b>€ 5.000,00</b>  <b>Camera di Commercio</b>  <b>Stato</b></p>	<p>Sequestro amministrativo  Trasmettere verbale a: Ufficio Sanzioni Vigilanza sul Mercato – via S. Francesco da Paola, 24 (011 - 5716981 - fax 011-5716985)</p>
<p><b>FABBRICANTE/IMPORTATORE</b> che non ottempera al provvedimento di DIVIETO di immissione del giocattolo sul mercato o sul territorio nazionale emesso dal MISE che, accertata l'assenza di marcatura CE o assenza/incompletezza delle avvertenze art. 10, ha ordinato la regolarizzazione, non avvenuta. <b>art. 31 comma 6</b></p>	<p><b>Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amm.va da € 2.500,00 a € 10.000,00</b></p>	<p><b>€ 5.000,00</b>  <b>Camera di Commercio</b>  <b>Stato</b></p>	<p>Sequestro amministrativo  Trasmettere verbale a: Ufficio Sanzioni Vigilanza sul Mercato – via S. Francesco da Paola, 24 (011 - 5716981 - fax 011-5716985)</p>

<p><b>DISTRIBUTORE</b> che mette a disposizione sul mercato un giocattolo PRIVO DI MARCATURA CE o delle AVVERTENZE di cui all'art. 10. <b>art. 31 comma 7</b></p>	<p><b>Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amm.va da € 1.500,00 a € 10.000,00</b></p>	<p><b>€ 3.000,00</b> <b>Camera di Commercio</b> <b>Stato</b></p>	<p>Sequestro amministrativo  Trasmettere verbale a: Ufficio Sanzioni Vigilanza sul Mercato – via S. Francesco da Paola, 24 (011 - 5716981 - fax 011-5716985)</p>
<p><b>FABBRICANTE/IMPORTATORE DISTRIBUTORE</b> che non forniscono all'autorità di vigilanza informazioni sugli operatori fornitori del giocattolo o non conservano per 10 anni le relative informazioni in merito. <b>art. 31 comma 8</b></p>	<p><b>Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amm.va da € 2.500,00 a € 10.000,00</b></p>	<p><b>€ 5.000,00</b> <b>Camera di Commercio</b> <b>Stato</b></p>	<p>Trasmettere verbale di accertamento a: Ufficio Sanzioni Vigilanza sul Mercato – via S. Francesco da Paola, 24 (011 - 5716981 - fax 011-5716985)</p>
<p><b>RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO</b> che non esegue i compiti di mandato di cui all'art. 4 c. 3. <b>art. 31 comma 9</b></p>	<p><b>Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amm.va da € 2.500,00 a € 10.000,00</b></p>	<p><b>€ 5.000,00</b> <b>Camera di Commercio</b> <b>Stato</b></p>	<p>Trasmettere verbale di accertamento a: Ufficio Sanzioni Vigilanza sul Mercato – via S. Francesco da Paola, 24 (011 - 5716981 - fax 011-5716985)</p>

Addi, 13 dicembre 2011

VLM/ML/CC

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Giovanni Acerbo